

|  |                 |                                                                         |  |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                 | SENT. NR. 77/2024/R                                                     |  |
|  |                 | REPUBBLICA ITALIANA                                                     |  |
|  |                 | IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                             |  |
|  |                 | LA CORTE DEI CONTI                                                      |  |
|  |                 | SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                   |  |
|  |                 | Composta da                                                             |  |
|  | Vittorio RAELI  | Presidente                                                              |  |
|  | Marco CATALANO  | Consigliere relatore                                                    |  |
|  | Andrea GIORDANO | I referendario                                                          |  |
|  |                 | pronunciato la seguente                                                 |  |
|  |                 | SENTENZA                                                                |  |
|  |                 | sul giudizio iscritto al nr. 46239 del registro di Segreteria.          |  |
|  |                 | TRA                                                                     |  |
|  |                 | Procuratore Regionale presso la Corte dei conti                         |  |
|  |                 | ATTORE                                                                  |  |
|  |                 | CONTRO                                                                  |  |
|  |                 | Zhor Mchakhchekh nata in Marocco il 16/02/1978, residente nel           |  |
|  |                 | Comune di Terre del Reno (FE), Via Fornaciai, n. 3 (C.F.:               |  |
|  |                 | MCHZHR78B56Z330V)                                                       |  |
|  |                 | CONVENUTO                                                               |  |
|  |                 | CONCLUSIONI                                                             |  |
|  |                 | Per Procuratore Regionale presso la Corte dei conti:                    |  |
|  |                 | 1. accertare che le condotte tenute dalla convenuta citata, come sopra  |  |
|  |                 | descritte, configurano fatti illeciti fonte di responsabilità           |  |
|  |                 | amministrativa, sulla base delle norme richiamate, ovvero delle diverse |  |
|  |                 | 1                                                                       |  |

norme o titoli che la Sezione adita riterrà di applicare;

2. condannare la convenuta, come sopra generalizzata, a pagare all'INPS la somma complessiva di euro 7.365,00, ovvero nella diversa misura che questa Corte riterrà di applicare a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria calcolata dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali fino all'effettivo pagamento, con condanna alle spese di giudizio.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti conveniva in giudizio Zhor Mchakhchekh nata in Marocco il 16/02/1978, residente nel Co-mune di Terre del Reno (FE), Via Fornaciai, n. 3 (C.F.: MCHZHR78B56Z330V) davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna in relazione all' illegittima percezione di reddito di cittadinanza.

In particolare i militari verbalizzanti della GdF hanno accertato la percezione indebita di complessivi euro 7.365,00 - erogati dall'INPS tra novembre 2020 e gennaio 2022 - come risultanti da estratto del sistema informativo INPS acquisito agli atti (doc. n. 1 dell'elenco della Procura). Nello specifico, sono state accertate delle dichiarazioni non veritiere rese dalla Sig.ra Zhor Mchakhchekh in sede di compilazione del modello DSU (dichiarazione sostitutiva unica - doc. n. 1 dell'elenco) del 14/10/2020. Il modello reca il calcolo dell'ISEE e permette di attestare i requisiti previsti dalla legge per la fruizione del reddito di cittadinanza. Al riguardo:

1. nel “quadro A” si indica come componente del nucleo familiare la sola richiedente Zhor Mchakhchekh. A seguito di interrogazione della banca dati dell’anagrafe del Comune di Terre del Reno (FE), la certificazione dello Stato di Famiglia (doc. n. 1 dell’elenco) attesta che “alla data del 14.10.2020” risultavano residenti in Via Fornaciai n. 3: Boughattas Hedi e Zhor Mchakhchekh, oltre a quattro figli di minore età. La corretta e veritiera indicazione della composizione del nucleo familiare è una condizione imprescindibile, essendo il beneficio “riconosciuto ai familiari in possesso cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata di erogazione del beneficio, di una serie di requisiti indicati dall’art. 2, co. 1, d.l. n. 4/2019” (Corte costituzionale, sent. n. 126/2021). La presenza di minori nel nucleo familiare incide ai fini della corretta determinazione dell’ISEE come dispone l’art. 2, co. 1, lett. b) n. 1, del d.l. n. 4/2019;
2. il quadro FC3 “patrimonio immobiliare” non è stato compilato. Risulta che la richiedente sia proprietaria di due immobili nel Comune Terre del Reno (FE), come certificato dalla visura dell’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale del Territorio di Ferrara;
3. nel quadro FC8 “redditi, trattamenti e spese” è stato dichiarato il solo reddito di 108,00 euro, imputabile alla richiedente nel periodo d’imposta 2018. Risulta che nel medesimo periodo d’imposta 2018 il sig. Boughattas Hedi (convivente) abbia dichiarato redditi da lavoro dipendente per euro 54.737,00 (modello Unico 730/2019 – redditi 2018) che, sommati ai 108,00 euro della richiedente, determinano un reddito familiare complessivo di euro 54.845,00.

Con invito a dedurre notificato il 16 novembre 2023, la Procura regionale rendeva noti alla sig.ra Mchakhchekh gli elementi essenziali del fatto in contestazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e il contributo causale alla sua realizzazione.

La parte invitata non ha svolto attività difensiva.

Non realizzatasi la procedura di cui all’art. 131 cgc, alla udienza del 18.9.2024, assistiti dal segretario dott. Enrico TIBERI dopo la requisitoria del P.R. Domenico De Nicolo la causa passava in decisione.

DIRITTO

§ 1 CONTUMACIA

Va dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato come da relata di notifica del 24.4.2024 a firma del destinatario.

§ 2 GIURISDIZIONE

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (il cui difetto è rilevabile di ufficio) come da giurisprudenza delle Sezioni di Appello (Sez. II nr. 468 del 2022).

§ 3 MERITO

La Corte accerta che le dichiarazioni non veritiere rese nella compilazione della DSU alterano la valutazione dell’Ente erogatore sulla quantificazione del sussidio e, in modo particolare, sulla spettanza del medesimo. In proposito, l’art. 2, co. 1, del d.l. n. 4/2019 stabilisce dei parametri sia soggettivi (inerenti alla persona del beneficiario e dei componenti il nucleo familiare) che oggettivi (inerenti al patrimonio immobiliare/mobiliare e di natura reddituale). Le condizioni previste dalla legge per la concessione del reddito di cittadinanza (d’ora in poi:

rdc) possono essere inquadrate sotto un triplice profilo:

- sul profilo del riconoscimento del rdc, il quale “è riconosciuto ai nuclei familiari” (art. 2 d.l. n. 4/2019 “beneficiari”) in base a determinati requisiti che devono concorrere in capo a ciascuno dei componenti il nucleo medesimo (es. residenza stabile in Italia; dati patrimoniali/reddituali ecc.);
- sul profilo del calcolo di quanto dovuto, essendo il rdc “erogato sulla base di una scala di equivalenza parametrata sui componenti del nucleo familiare” (Corte cost. sent. n. 126/2021 citata). A tale proposito l’art. 3, co 1, lett. a) e b), d.l. n. 4/2019 prevede due distinte voci di calcolo: (i) “una componente ad integrazione del reddito familiare” in base al reddito complessivo del nucleo familiare; (ii) “una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione di locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE”;
- sotto un ulteriore profilo - che differenzia il rdc dalle attribuzioni a scopo meramente assistenziale – la composizione del nucleo familiare vale a individuare i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi derivanti dal patto per il lavoro e dal patto per l’inclusione sociale di cui all’art. 4 del d.l. n. 4/2019, posto che “l’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni (...) nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ed all’inclusione sociale”, essendovi tenuti “tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati

e non frequentanti un regolare corso di studi” (art. 4, co. 2, d.l. n. 4/2019).

Le dichiarazioni non veritiere rese nella compilazione della DSU, come sopra evidenziate, con particolare riferimento ai dati patrimoniali e reddituali del nucleo familiare, hanno alterato la possibilità per l’Ente erogatore di valutare la stessa spettanza del rdc per il quale, si ricorda, è richiesto il possesso cumulativo “al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata di erogazione del beneficio di una serie di requisiti indicati nell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019” (Corte cost. sent. n. 126/2021; in tal senso, Sez. giur. reg. Campania, sent. n. 595/2023).

Assume pertanto valore fondamentale la corretta indicazione sia dei componenti del nucleo familiare che dei dati patrimoniali e reddituali dell’intero nucleo familiare, visti gli stringenti limiti imposti dalla normativa.

Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere, tra l’altro: (i) “un valore del patrimonio immobiliare, in Italia ed all’estero, come definiti ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000” (art. 2, co. 1, lett. b), n. 2); (ii) “un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui” (art. 2, co. 1, lett. b), n. 4), da moltiplicare per i parametri di cui al comma 4 del citato art. 2 in base a numero ed età dei familiari conviventi.

Pertanto, l’infedele dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare, unitamente alle dichiarazioni non veritiere sulla situazione

patrimoniale/reddituale riferita all'intero nucleo familiare, non ha consentito all'Ente pubblico erogatore di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del rdc ab origine.

Tenuto conto in particolare che la percezione da parte del coniuge convivente Boughattas Hedi di un reddito da lavoro dipendente di euro 54.737,00 (modello Unico 730/2019 - redditi 2018), sommati ai 108,00 euro della richiedente, avrebbe determinato un reddito familiare complessivo pari a euro 54.845,00 che ben difficilmente sarebbe rientrato nel valore-soglia previsto dal citato art. 2, co. 1, lett. b), n. 4), d.l. n. 4/2019.

Le dichiarazioni non veritiere rese nella DSU come sopra evidenziate, danno luogo alla "immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva" con l'obbligo di restituire tutti gli emolumenti percepiti indebitamente senza bisogno di altri accertamenti (art. 7, co. 4, d.l. n. 4/2019).

Lo sviamento dalle finalità di pubblico interesse perseguite dalla legge realizza un danno all'ente pubblico - anche sotto il profilo di sottrarre ad altri la corresponsione del rdc che avrebbe consentito la realizzazione del piano - talché colui che ha percepito indebitamente il rdc "deve rispondere davanti al giudice contabile" (Cassazione S.U. civili sent. n. 13245/2020). Rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le fattispecie di fruizione di sovvenzioni pubbliche ottenute grazie a dichiarazioni false o inesatte (cfr. Cassazione S.U. civili n. 24899/2020 in un caso di percezione di finanziamenti agevolati con "simulata e mancata realizzazione dell'obiettivo occupazionale" con radicamento

della giurisdizione contabile).

Quanto all'elemento soggettivo, dagli atti risulta in modo evidente che, date le macroscopiche ed evidenti omissioni commesse nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, la sig.ra Mchakhchekh non poteva non essere consapevole di alterare la prospettazione dei dati contenuti nella DSU (finalizzata all'ottenimento del rdc) e, quindi, di recare danno all'erario nei termini sopra indicati.

Depongono altresì a favore di tale conclusione talune circostanze del caso concreto, quali: la macroscopica difformità tra la condotta standard richiesta e quella seguita dall'agente; l'inequivocabilità del dato normativo; la chiarezza del modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU); la piena e completa disponibilità da parte della sig.ra Mchakhchekh delle informazioni sui dati reddituali e patrimoniali relativi alla stessa ed ai propri familiari.

In ordine alla quantificazione, la Corte ritiene scevra da vizi e/o errori quella riportata dalla Procura, che si basa sul calcolo effettuato da Militari verificatori.

§ 4 ACCESSORI

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.12.2022, ultimo giorno degli anni di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

§ 5 SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in

dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da Procuratore Regionale presso la Corte dei conti nei confronti di Zhor Mchakhchekh nata in Marocco il 16/02/1978, residente nel Comune di Terre del Reno (FE), Via Fornaciai, n. 3 (C.F.: MCHZHR78B56Z330V), così provvede:

a) accoglie la domanda e condanna Zhor Mchakhchekh al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di € 7.365,00 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.12.2022, ultimo giorno degli anni di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

b) condanna Zhor Mchakhchekh nata in Marocco il 16/02/1978, residente nel Comune di Terre del Reno (FE), Via Fornaciai, n. 3 (C.F.: MCHZHR78B56Z330V) a pagare, in favore dell'Erario le spese di giudizio che si liquidano in € 81,86 (euro ottantuno/86).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 18.9.2024

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Marco Catalano)

(Vittorio Raeli)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 26 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola) f.to digitalmente